

N° 1155: MISURE DEL 9.10.2020 - ARTICOLO 6 (§ 2) – RIPRESA DATI

"Si deve provvedere alla raccolta dei dati degli ospiti, registrando – per almeno una persona al tavolo – in particolare:

- cognome, nome,
- domicilio
- numero di telefono,
- ora di arrivo e di partenza."

TRANNE CHE PER LE ECCEZIONI PREVISTE (VEDASI PROSSIMO GD 1156) IL TESTO È RIMASTO INVARIATO.

Su esplicita richiesta è stato detto che (al momento) i dati vanno presi per tavolo, quindi anche quando vi è un solo ospite.

Non occorre il recapito con la via (non è necessaria, anche se potrebbe essere utile). Infatti, la richiesta del "domicilio" ha un altro senso: quello di capire se (o quale) è l'autorità competente a comunicare eventuali decisioni. Infatti, per esempio e come già spiegato in un altro contributo GD la scorsa settimana, il medico cantonale non ha la competenza per ordinare misure a chi non è domiciliato nel cantone.

In questi casi il medico cantonale informa il Cantone (o ev. la Regione e/o lo Stato) di domicilio. Come misura estrema potrebbe anche essere ipotizzato un ordine di divieto di entrata nel Ticino per il periodo di quarantena equivalente.

Ad essere importante è quindi soprattutto il numero di telefono per rintracciare eventualmente la persona.

Presumibilmente si tratta di una (reiterata) lacuna o dimenticanza: la risoluzione non dice infatti quale numero di telefono. Di casa? Dell'Ufficio? Del cellulare? Qui vale la logica: quello di più facile reperibilità in caso di problemi da segnalare. Quindi, al pari di quanto valeva prima per l'entrata nei locali notturni, il cellulare è la soluzione logica.

L'orario non deve essere indicato al minuto (seppur auspicato) ma può anche presentare delle variazioni, purché credibili e serie.

E' possibile l'utilizzo di app (vedasi GD 1157) o quant'altro ma va ricordata la privacy dei dati forniti.

Il presente contributo aggiorna il GD n° 1126.